

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2303 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2016

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Apertura**

- (1) Il 31 marzo 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia («Bielorussia» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup> («il regolamento di base»). Il relativo avviso di apertura è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup> («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 15 febbraio 2016 dalla European Steel Association («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano il 44 % della produzione totale dell'Unione di determinati barre e tondi per cemento armato. Non si è manifestato nessun altro produttore per esprimere la propria opposizione o posizione neutra.
- (3) Le soglie di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base <sup>(4)</sup> erano pertanto rispettate al momento dell'apertura dell'inchiesta. Una volta che l'inchiesta è avviata, non è necessario che i requisiti di legittimazione siano soddisfatti per tutta la sua durata. La Corte lo ha confermato per il caso in cui una società ritira il suo sostegno alla denuncia <sup>(5)</sup>; lo stesso ragionamento si applica per analogia nei casi in cui la definizione del prodotto viene modificata.

**1.2. Parti interessate**

- (4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, il produttore esportatore bielorusso noto e le autorità della Repubblica di Bielorussia nonché gli importatori e gli utilizzatori noti, invitandoli a partecipare.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

<sup>(3)</sup> Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU C 114 del 31.3.2016, pag. 3).

<sup>(4)</sup> «Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria comunitaria».

<sup>(5)</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015, causa C-511/13 P, Philips Lighting Poland SA e Philips Lighting BV/ Consiglio dell'Unione europea, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd e GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), Osram GmbH, Commissione europea.

